



TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI LUCCA



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LUCCA

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DI LUCCA E L'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI LUCCA AL FINE DI INDIVIDUARE LINEE
GUIDA DA SEGUIRE NELL'IPOTESI DI PROCEDURE ESECUTIVE
PRESSO TERZI**

Premesso che

1. Considerata la grave e perdurante carenza di personale amministrativo e tecnico presso l'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP) di Lucca;
2. Ravvisata la necessità di adottare misure emergenziali per garantire la continuità dei servizi e l'effettività della tutela dei diritti delle parti;
3. Visto l'art. 492-bis c.p.c. relativo alla ricerca telematica dei beni del debitore e l'art. 543 c.p.c. relativo al pignoramento presso terzi;
4. Ritenuto opportuno definire un *iter* procedimentale concordato per la durata di mesi sei dalla sottoscrizione del presente protocollo;

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente protocollo disciplina le modalità di richiesta per l'espletamento delle procedure di ricerca beni *ex art. 492-bis c.p.c.* e la successiva fase di pignoramento presso terzi, al fine di razionalizzare le risorse dell'Ufficio UNEP nel periodo di criticità organica.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ ESECUTIVE

Per la durata del presente accordo, le procedure seguiranno la seguente scansione operativa:

1. **Istanza:** Gli Avvocati, in alternativa alla modalità di cui all'art. 543 c.p.c., possono procedere al deposito della richiesta di ricerca beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

La relativa istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* può essere eseguita o con modalità cartacea o con modalità telematica. Il contenuto dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.* deve essere completo dei dati indicati nella stessa disposizione codicistica;

2. **Restituzione Esito:** L'UNEP, espletata la ricerca nelle banche dati, provvede alla mera restituzione del verbale di ricerca al legale istante;
3. **Pignoramento:** Acquisito l'esito della ricerca, l'Avvocato redige l'atto di pignoramento ordinario ai sensi dell'art. 543 c.p.c. e lo affida all'Ufficiale Giudiziario per la sola fase della notificazione. L'Avvocato dovrà nello stesso atto di pignoramento specificare che il pignoramento trae origine da un'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*
4. Pur essendo auspicabile, per le motivazioni di cui in premessa, che gli Avvocati redigano l'atto di pignoramento ordinario ai sensi dell'art. 543 c.p.c. dopo aver ricevuto gli esiti dell'art. 492-bis c.p.c., rimane comunque la possibilità che il singolo Avvocato chieda la piena applicazione delle disposizioni di cui all'art. 492-bis c.p.c. e quindi chieda, dopo la restituzione del verbale di ricerca, che gli Ufficiali Giudiziari procedano esclusivamente nelle forme previste dall'art. 492-bis c.p.c.
5. Nell'ipotesi in cui, a seguito della ricerca *ex art. 492-bis c.p.c.*, dovesse essere identificato un unico soggetto terzo, l'Ufficiale Giudiziario procederà al pignoramento come previsto dall'art. 492-bis c.p.c.

ARTICOLO 3 - LIQUIDAZIONE COMPENSI

In deroga alle prassi ordinarie e per semplificare gli adempimenti contabili dell'Ufficio:

- All'atto di presentazione della richiesta *ex art. 492-bis c.p.c.* verrà richiesto dagli Ufficiali Giudiziari il pagamento delle seguenti somme:
 - nell'ipotesi di notifica da effettuarsi al terzo e al debitore mediante pec euro 6,71 per ciascuna notifica;
 - nell'ipotesi di notifica da effettuarsi al terzo o al debitore nelle vie ordinarie e non con mezzi telematici (pec) euro 50,00 per ciascuna istanza.



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI LUCCA**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LUCCA**

- Il Giudice dell'Esecuzione, con l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, provvederà alla formale liquidazione del compenso dovuto all'UNEP per la suddetta attività di ricerca *ex art. 492-bis c.p.c.*, come previsto dall'art. 122 D.P.R. n. 1229/1959.

ARTICOLO 4 - DURATA E EFFICACIA

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha una durata determinata di **mesi sei (6)**.

Le parti si incontreranno trenta giorni prima della scadenza per valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale proroga.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a dare divulgazione del presente protocollo tra i propri iscritti ed a renderlo accessibile ai legali fuori Foro mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Lucca, lì 20 luglio 2026

Il Presidente del Tribunale

Dr. Gerardo Boragine

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Flaviano Dal Lago